

GIOVANNA AMODIO

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE CURIE MUNICIPALI NELLE CITTÀ
DELL' OCCIDENTE ROMANO

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 120 (1998) 233–249

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE CURIE MUNICIPALI NELLE CITTÀ
DELL'Occidente Romano*

Un recente articolo di W. Lebek¹, nel riaprire la discussione intorno alle caratteristiche delle ripartizioni del corpo civico attestate all'interno di varie città romane, offre, sulla base della ricostruzione testuale di parte delle Tavole VI A e B, un'interpretazione di alcuni capitoli della *Lex Irnitana*² ipotetica per alcuni tratti. Lo studioso, attribuendo a tali colonne del testo normativo un frammento ritenuto da altri pertinente ai primi capitoli perduti della legge³ si dedica ad un'acuta ricostruzione della struttura e, soprattutto, della sottostante *ratio* del sistema curiato in vigore nei *Municipia Flavia*, fornendo un quadro coerente e per innumerevoli versi stimolante nelle implicazioni ad esso correlate.

L'idea di fondo del Lebek è che il complesso della "legge municipale Flavia" sia un evento legislativo carico di novità dovuto all'opera di Domiziano, il quale, ispirandosi a principi pratici e, allo stesso tempo, in qualche modo egualitari, si sarebbe fatto promotore di un regolamento municipale che permetteva alla comunità di amministrarsi nella maniera migliore sotto diversi aspetti e di cui i capitoli che riguardano le elezioni costituirebbero per l'appunto gli stralci più innovativi. La teoria dello studioso tedesco, per un verso, costituisce l'ennesima critica moderna⁴ all'interpretazione che del sistema elettorale attestato in età imperiale per le città occidentali aveva fornito il Mommsen⁵, il quale aveva voluto vedervi una sopravvivenza di pure forme vuote di ogni contenuto politico: è lo stesso concetto di sopravvivenza che viene attaccato dal Lebek che, sottolinea "Die 'Bürgerschaften' der flavischen Municipien . . . hätten durch die *Lex Lati* schon deshalb nichts verlieren können, weil sie noch niemals etwas gehabt hatten" (p. 191). Per un altro verso, secondo lo studioso, lo statuto restituitoci dalle *Leges* flavie costituirebbe un'assoluta novità nel panorama politico delle province iberiche, percorso solo dalla testimonianza offerta dalla *Lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*⁶.

In realtà l'interpretazione complessiva del documento qui riportata aderisce nettamente ad una delle teorie esplicative riguardanti la "legge municipale"⁷ che si presume adottata dal governo romano per l'amministrazione delle comunità cittadine, quella che tenderebbe a datarne un'elaborazione in età flavia, appunto, e che vede fra i suoi maggiori sostenitori Alvaro D'Ors. Il dibattito su questo aspetto risale, com'è noto, al secolo scorso col Savigny⁸ (seguito poi, più di recente, dal Ferenczy⁹) che ipotizzò, sulla base della testimonianza offerta dalla *tabula Heracleensis*¹⁰, di un'epistola ciceroniana a

* I miei ringraziamenti vanno al Prof. E. Lo Cascio, con il quale ho potuto discutere proficuamente questo articolo, ed al Prof. Werner Eck, che ha avuto la cortesia di rileggerlo e di accoglierlo su ZPE.

¹ Lebek (1995).

² I capitoli 50 ss., che descrivono la costituzione dei distretti elettorali del *municipium* e le procedure di voto: per Irni cfr. *AEp* 1986, 333; Gonzalez, Crawford (1986); D'Ors (1986) e (1988); Lamberti (1993). E' noto che questi capitoli sono quelli che vengono integrati nella *Lex Irnitana* seguendo la gemella *Lex Malacitana* (FIRA I 24), per cui cfr. Spitzl (1984).

³ Fernandez, Del Amo (1990), 50; Lamberti (1993), 10, nota 36.

⁴ Cfr., per tutte, quella di Jacques (1984).

⁵ Mommsen, *Staatsrecht* 349 ss., 820–21; Lebek (1995) 189 ss.

⁶ FIRA I 21; *Roman Statutes* 25.

⁷ Che compare più volte proprio nei termini di *lex municipalis* nei testi giuridici di età giustiniana: *Dig.* XLIII 24, 3, 4; XLVII 12, 3, 5; L 3, 1; etc. Cfr. la corposa bibliografia raccolta sull'argomento da Lamberti (1993), oltre a Le Roux (1994) e Crawford (1995).

⁸ Savigny (1850).

⁹ Ferenczy (1983).

¹⁰ FIRA I 13; *Roman Statutes* 24. Cfr. Mazzocchi (1754–1755), il quale anticipa molte delle conclusioni degli autori successivi; Legras (1907); Hardy (1911), 136–163, che la chiama proprio "*lex Iulia municipalis*"; id. (1914), 65–110; De

Lepta¹¹, di un'iscrizione patavina¹², che chiama in causa una *lex Iulia municipalis*, l'esistenza, dall'età cesariana in poi, di una legge quadro fissa, adoperata dall'amministrazione centrale romana per la regolamentazione della vita interna delle comunità cittadine locali: di volta in volta, si sarebbero cambiati solo alcuni particolari per adattare il regolamento alla comunità specifica. T. Mommsen¹³, poi, dopo la scoperta della *Lex Tarentina*¹⁴, date le differenze riscontratevi rispetto alla *tabula Heracleensis*¹⁵, si opponeva in maniera decisa alla teoria del Savigny, concludendo per l'inesistenza della *lex municipalis* generale e propendendo, invece, per l'idea che vi fossero tante differenti *leges datae*, votate a Roma ed imposte alle comunità periferiche, per le diverse situazioni locali: questa sua posizione critica ha trovato molti seguaci, tra cui, più di recente, il Galsterer¹⁶. Il problema, ad ogni modo, sorge dalla scarsa chiarezza delle fonti e dalla possibilità concreta dell'esistenza di leggi quadro complessive nonché dalla loro collocazione cronologica; in definitiva le leggi a cui fanno riferimento Cicerone e l'iscrizione di Padova sembrano avere più il carattere di provvedimenti riguardanti punti specifici dell'amministrazione e promulgate quando ne sorgeva la necessità: una situazione del genere sembrano richiamare anche gli stessi nomi del tipo di *Iulia* o *Flavia*¹⁷, che non compaiono negli statuti spagnoli e richiamano piuttosto le normali leggi comiziali.

D'altro canto, tutta una serie di norme appaiono confluire in un'insieme legislativo che va sempre più definendosi: è probabile che gli statuti spagnoli fossero ricalcati su un modello di base, dal momento che si presentano già ordinatamente strutturati, diversamente dalla precedente *Lex Ursonensis* che si presenta come un'insieme disorganico di norme risalenti a diversi periodi e di diverso contenuto, in alcuni casi¹⁸, semplicemente giustapposte fra loro, senza un criterio ordinativo.

Martino (1955), 225–238; id. (1974), 306 ss.; Barbieri (1956), 726; Brunt (1971), 519–523; Lo Cascio (1976) (1975–6) (1990); Coarelli (1994).

¹¹ Cic., *Ad Fam.* VI 18, 1, in cui si riscontrano corrispondenze con la *Tabula Heracleensis* (ll. 94–96).

¹² *CIL* V 2864 = *ILS* 5406.

¹³ Mommsen (1905), 153. Ad ogni modo il Mommsen riteneva poco probabile una datazione cesariana di una ipotetica legge municipale, perchè sarebbe stato molto più logico collocarla subito dopo la guerra sociale.

¹⁴ *FIRA* I 18 = *Roman Statutes* 15, da datare anteriormente a Cesare; Mommsen (1905), 146–161; Hardy (1911), 102–109; Laffi (1983), 71. Ad essa va aggiunta anche la testimonianza riguardante la *lex Osca tabulae Bantinae*, *FIRA* I 16 = *Roman Statutes* 13, per cui cfr. Galsterer (1971) A, (1987), 188–189; Torelli (1983) (1984).

¹⁵ Il Mazzocchi (1754–55), 409, riteneva che la *Tabula Heracleensis* fosse il primo esempio di *lex municipalis*, ma, date le sue caratteristiche particolari, come la presenza di alcune norme riguardanti Roma, definiva l'epigrafe lucana *digestum commune*, presupponendo, quindi, la presenza di un complesso di norme, per così dire, generali da adottare in tutte le comunità romanizzate, ma nei termini di un insieme disordinato e non di una legge quadro, che comprendeva norme eminentemente locali e norme dell'amministrazione della capitale che potevano interessare anche agli abitanti di queste comunità. Originali ma puramente ipotetiche, poi, sono anche le formulazioni di von Premerstein (1922), 45–152, secondo il quale nell'epigrafe lucana sarebbe da vedersi un insieme di norme cesariane di vario genere, poi mandate in vigore da Antonio dopo la sua morte; e di Schönbauer (1952) (1954), che, invece, colloca la redazione del testo della legge che noi leggiamo nello stesso municipio di Eraclea ad opera di un magistrato locale, che raccolse e risistemò le diverse disposizioni emanate dal governo romano per l'amministrazione delle comunità periferiche all'indomani della guerra sociale, cfr. Lo Cascio (1976), 80 ss.; cfr. anche Coarelli (1994).

¹⁶ Galsterer (1971) B, 45; (1987), 181–203; Spagnuolo Vigorita, Marotta (1992), 92. Ad essi si contrappone l'opinione del Frederiksen (1965), 197, che ritiene che non ci siano indizi per parlare di *leges datae*, ma piuttosto che si debba pensare a dei *digesta* di norme disparate, raccolte nella singola comunità e disposte in un determinato modo. La Lamberti (1993), 223, pensa, invece, che fossero i governatori delle comunità locali a recarsi a Roma per far presente al governo centrale la volontà di strutturarsi in comunità romane, informarlo delle proprie peculiarità e chiedere e ricevere la concessione delle legge costitutive.

¹⁷ Johannowsky (1975), 32, dove pubblica un'epigrafe che parla di una *lex Flavia*, sulla quale il D'Ors (1983), 23, commenta che si tratta della redazione Flavia della *lex Iulia Municipalis*; cfr. Demougin (1986); Coarelli (1994), 114.

¹⁸ Tanto che in alcuni punti i diversi statuti si contraddicono manifestamente.

Sembra ragionevole, quindi, pensare che ci si trovi di fronte a diversi stadi di un processo di evoluzione istituzionale cominciato all'indomani della guerra sociale¹⁹ e del quale vediamo alcuni esiti in età flavia. Che si tratti di un processo *in fieri* appare chiaro anche da un altro dato, la possibilità di datare all'età augustea tutta una serie di provvedimenti presenti nelle diverse *leges* spagnole e, quindi, il loro carattere tratlatizio²⁰ e, soprattutto, solo nella *Lex Irnitana*, una vera e propria citazione, quella fatta al cap. 91 della *Lex Iulia de iudiciis privatis*, risalente al 17 a. C., ma che qui viene detta *proxime lata*. Va aggiunto che proprio l'avverbio *proxime* ha indotto alcuni a situare appunto in questo periodo la redazione della presupposta *lex Iulia municipalis*²¹: il D'Ors, in particolare, si mostra convinto di questa ipotesi, al punto di cercare anche, nella sua prima edizione della *Lex Irnitana*, di individuare gli elementi originari della legge municipale augustea, la *lex Iulia Municipalis*, nel complesso di quella che egli ritiene sia la "Ley Flavia Municipal", cioè un'ulteriore legge quadro municipale che i Flavi avrebbero fatto redigere sul modello di quella precedente di età augustea²².

Ora, considerare attribuibili alla politica "repubblicana" di Domiziano i provvedimenti presupposti per i capitoli ricostruiti della *lex Irnitana* e giustificarne la logica, e quindi, la ricostruzione testuale, sulla base di un tale teorema, è evidente come risulti perfettamente congruente con la teoria del D'Ors, da più parti non accettata perché alquanto forzata; a questo vanno aggiunte alcune altre considerazioni e cioè che 1) non si può, appunto, considerare l'insieme di norme che si sarebbero strutturate in legge quadro come risalenti ad un arco cronologico definito e, soprattutto, così "tardo", mentre è ragionevole pensare al momento posteriore la guerra sociale come inizio della strutturazione di tale regolamento; 2) in particolare proprio i capitoli della legge riguardanti le curie elettorali non sono attribuibili all'età flavia, tanto è vero che compaiono delle curie elettorali già nella *lex Tarentina*, quindi in età tardo-repubblicana, come poi nella *lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis* compaiono delle tribù con identiche funzioni²³: anche se in questi due testi non viene descritta la procedura elettorale come avviene nella *lex Malacitana*, risulta piuttosto ragionevole pensare che fosse in uso nelle due comunità un sistema di voto simile a quello romano di età repubblicana, "copiato" quando questo era effettivamente ancora in pieno vigore e valore a Roma. Minori probabilità ricopre la possibilità che quasi due secoli più tardi si decidesse di ricalcarlo per seguire una politica "repubblicana"!

La teoria sostenuta dal Lebek si caratterizza per il fatto di sottolineare in maniera vigorosa la carica innovatrice e democratica dell'introduzione degli statuti nei *municipia Flavia* operata da Domiziano, per poi, si diceva, giustificare con essa le proprie integrazioni testuali caratterizzate da un forte grado di ipoteticità.

Il testo integrato dallo studioso che ricopre interesse riguardo al nostro problema²⁴ suona così:

¹⁹ Laffi (1983), 71. Così anche Coarelli (1994), che collega la spiegazione sulla natura della *Tabula Heracleensis* alla menzione, in essa contenuta, dei *municipia fundana*, ed alle iniziali difficoltà dell'amministrazione nel processo di municipalizzazione.

²⁰ La posizione privilegiata accordata agli uomini sposati e con un rilevante numero di figli, che richiama la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, la fissazione a 25 anni del limite di età per intraprendere la carriera politica, le norme relative alla corruzione ed alla repressione delle associazioni di carattere collegiale, quelle relative all'annona ed agli spettacoli teatrali.

²¹ D'Ors (1982) (1983) A e B.

²² D'Ors (1986). Da ultimo, sul problema, Fear (1996), 131 ss., è parso collocarsi su una posizione intermedia che, se da un lato sottolinea la rilevanza dell'operato vespasiano in *Baetica*, dall'altro nota il differente grado di ricezione del regolamento nella varie comunità e l'atteggiamento "attivo" delle stesse nei confronti della legge.

²³ Cap. 101: *Quicumque comitia magistratibus creandis subrogandis habebit, is ne quem eis comitiis pro tribu accipito neve renuntiato neve renuntiarum iubeto, / qui [in] earum qua causa erit, [e] qua eum h[ac] l[ege] in colon(ia) / decurionem nominari creari inve decurionibus / esse non oporteat non liceat*. Mommsen (1905), 194–264; D'Ors (1953), 167 ss.; Mallon (1982), 47–54, 55–74; Gabba (1988), 157–166. Per quanto riguarda la *lex Tarentina*, *cit.*, ci interessano le ll. 14–17: *quique quomqu[e] comitia duovireis a[ed]ilibusque rogandis / habebit, is antequam maior pars curiarum quemque eorum, que[i] / magistratum eis comitiis petent, renuntiat, . . .* Cfr. Mommsen (1905), 146–161.

²⁴ Lebek (1995), 163 ss., che usa i caratteri più piccoli per i tratti ricostruttivi puramente ipotetici.

Et, cum curiae const[ITUTAE / [erunt, curanto, uti municipes eius municipi quam maxi[ME AE/[qualiter in eas distribuantur ita ut avus paternus pater] FILI NE/[potes filio nati in eandem adscribantur, dum ne, qui in]GENUI E/[runt in aliqua curia suffragium ferant, in qua ne quis i]NGENUUS / [suffragium ferat, decuriones decreverint, neve, qui libertini erunt,] / [in aliqua curia suffragium ferant, in qua ne quis libertinus suffra][gium ferat, item decreverint].

Le “novità” domizianee sarebbero le seguenti: in primo luogo, come si diceva, lo stesso sistema curiato²⁵; il criterio egualitario al quale si ispirava la ripartizione del corpo civico; il fatto che l'appartenenza alle curie dovesse tenere conto del legame familiare, riunendo, all'interno della medesima curia, quattro generazioni di maschi della medesima famiglia, con lo stesso principio per cui quattro generazioni potevano fornire garanzie per la nomina del *iudex* nel cap. 86 della stessa legge; la distinzione tra curie di libertini e curie di *ingenui*, che avrebbe ricalcato quella operante tra gli appartenenti alle tribù urbane ed a quelle rurali a Roma.

1) La prima considerazione da fare è che il Lebek, sebbene vi si soffermi, non fornisce una spiegazione esaustiva dell'integrazione che risulta la più verosimile del testo, nel ripetere il nesso immediatamente prima menzionato tra il verbo *constituere* e il sostantivo plurale *curiae*, e cioè l'espressione *cum curiae constitutae erunt*. Per darne ragione gli ipotizza che la costituzione delle curie sia stata scandita da due momenti differenti, il primo in cui esse risultano essere “Leerformen”, “Kästen” ed il secondo in cui esse vengono riempite nel modo descritto dalla legge: egli sembra intendere che, una volta costituite le curie, doveva tenersi il primo censimento della comunità. Accettando la ricostruzione testuale dello studioso, inoltre, non paiono potersi ipotizzare delle linee della legge che chiariscano in maniera dettagliata cosa significa il *curias constituere*. Tuttavia non appare molto chiaro cosa significhi realmente l'espressione *cum curiae constitutae erunt*: la costituzione delle *curiae* non consisteva **di per sé** nell'immettervi i cittadini o, meglio, nel dividere i cittadini in gruppi differenti? E, se non consisteva nella ripartizione dei cittadini in gruppi, cosa implicava quell'atto?

Secondo il Lebek esso consisteva nella fissazione del numero totale di curie, nello stabilire i criteri secondo cui ripartire i cittadini liberi da quelli di condizione libertina (cioè quante curie di liberi e quante di libertini formare) e nello stabilire i nomi delle singole curie. Notiamo, comunque, che il numero di curie da formare era già stabilito dalla legge²⁶; che l'esclusivo conferimento dei nomi non appare sufficiente a giustificare il senso dell'espressione; rimarrebbe la distinzione delle curie dei liberi e da quelle dei libertini, su cui torneremo più sotto.

2) Quanto all'egualitarità del sistema, essa sarebbe motivata dalla “democraticità” della politica domiziana (ma questa è una deduzione!) e riguarderebbe, ad avviso dello studioso, il numero di appartenenti alle singole curie che, per ragioni di carattere pratico, si tenderebbe a mantenere su di un piano di equilibrio per evitare che le singole unità si estinguano e diventino meno rappresentative del corpo civico nel suo insieme. Su questo punto, a parte la speciosità di quest'ultima argomentazione e il carattere deduttivo della complessiva interpretazione, è possibile proporre alcune considerazioni tratte dal parallelo istituibile tra le *curiae* attestate nei *Municipia Flavia* e quelle riscontrate in un gran numero di epigrafi nordafricane che il Lebek pare voler differenziare nettamente della prime²⁷ ma, a mio avviso, a torto.

La documentazione di cui parlo è ben nota: si tratta delle iscrizioni raccolte da T. Kotula nella sua monografia dedicata alle curie africane²⁸. Esse si collocano tutte tra il I e il principio del IV sec. d.C., in un intervallo cronologico piuttosto ampio, e coprono vaste zone dell'Africa romana, concentrandosi

²⁵ Lo studioso cita la documentazione tarantina per sottolineare appunto l'antichità del sistema delle curie ma non pare ritenere che fosse “normalmente” adoperato nelle città che si strutturavano in comunità romane, cfr. Lebek (1995), 168.

²⁶ Ed era un numero fisso, cfr. *infra*, 10.

²⁷ Lebek (1995), 188, nota 116.

²⁸ Kotula (1968).

sensibilmente nella Proconsolare²⁹, ma non tralasciando neppure diverse città dell'interno, meno romanizzate e situate in regioni oggettivamente poco urbanizzate³⁰. Le ragioni per le quali il Lebek ha ritenuto di tralasciarle dal quadro da lui delineato sono molteplici, in quanto questa enorme mole documentaria disegna una situazione ad un primo sguardo ben diversa da quella leggibile negli statuti spagnoli, in cui dichiaratamente le curie equivalgono ai distretti elettorali; tuttavia quest'impressione va attribuita più alla natura intrinseca della documentazione che non alla realtà dei fatti, dato che le epigrafi africane risultano quasi tutte dedicatorie e non menzionano mai espressamente una valenza elettorale per le curie³¹, ragione per la quale si è spesso proposto di scorgervi dei *collegia*³². Lo studioso tedesco, inoltre, nel sottolineare, a ragione, che all'interno delle curie municipali rimanessero iscritti anche i decurioni ed i magistrati municipali e, quindi, non potesse esservi compresa la *plebs* ma solo il *populus* propriamente detto, nota che questo non avveniva nelle curie africane³³.

In realtà, gli studiosi si sono attestati su diverse posizioni, polarizzatesi tra quella della natura elettorale (Kotula, che si avvale per l'appunto del confronto con le leggi municipali spagnole) e quella della natura collegiale delle curie (Duncan-Jones). L'ipotesi di Kotula, secondo la quale le *curiae* risultavano da una suddivisione dell'intero corpo dei *cives*, è persa minata dalla scoperta di un'iscrizione di Ureu, pubblicata nel 1974³⁴ dalla cui lettura risulterebbe esserci una distinzione tra i *curiales* ed i *cives*, oltre che tra questi e i decurioni, destinatari di un donativo differente e di maggior peso. Gli editori stessi, tuttavia, notavano che, a favore dell'ipotesi del Kotula, si può obiettare che, dato il periodo cui risale, l'espressione usata nel testo possa essere pleonastica; che, comunque, *curiales* e *cives* sono invitati ad un medesimo banchetto; che per le sue dimensioni ridotte una città come Ureu non permette che vi fossero eccessive distinzioni all'interno del corpo civico per l'esercizio dei diritti politici; che gli altri testi da Ureu non menzionano che *ordo* e *populus*, senza lasciare spazio ai *curiales*. I due studiosi, però, ritengono che sia più probabile che ci fosse una distinzione su basi censitarie all'interno del corpo civico richiamando anche il confronto di un'epigrafe di Mustis³⁵. Lo stesso Kotula³⁶ ha dovuto parzialmente

²⁹ Il particolare è sottolineato da Kotula (1968), 19.

³⁰ Questa è l'obiezione che all'osservazione del Kotula muove Gascou (1976), 42–43.

³¹ Anzi, in alcuni casi le informazioni che ricaviamo dalla documentazione sembrano indirizzare altrove, come avviene nel caso di *CIL VIII 14683*, il regolamento interno della *curia Iovis* di Simitthus, che risale al 185 d.C.: *Curia Iovis, acta (ante diem) / V K(alendas) Decembres / Materno et [At]tico co(n)s(ulibus), / natale civitatis. Quot / bonum, faustum, felicem / placuit inter eis et conve[n]it secundum decretum / publicum [o]b[s]ervare. Si quis flam(en) (e)sse volue(rit) / d(are) d(ebebit) vini amp(horas) III p(raeterea) / pane(m) et sale(m) et ci(bar)ia; / si quis magister / vini amp(horas) II / d(are) d(ebebit) X II. sul lato destro: Si quis flamine maledixerit / aut manus iniecerit, d(are) d(ebebit) X III; / si magister quaestori imp[er]averit et non fecerit d(are) d(ebebit) / vini amp(horam); si in concilium / praesens non venerit d(are) d(ebebit) c(ongium); / si quaestor alicui non nuntiaverit d(are) d(ebebit) X I; si . / de ordine decesserit sul lato sinistro: si quis ad vinum inferendum ierit / et abalienaverit d(are) d(ebebit) duplum; / si quis silentio quaestoris / aliquid donaverit et ne(glave)rit d(are) d(ebebit) duplum; / si quis de propinquis deceserit ad miliarum sextum et cui / nuntiatur non ierit d(are) d(ebebit) X II / si quis pro patre et / matre pro socrum [pr]o socra[m] d(are) d(ebebit) X V. Item qu[i] / propinquus deceserit / d(are) d(ebebit) X III: Quaestor . . . maioribus at fe . . . Pompeius tu . . . Questa curia ci si presenta, così, come un'aggregazione con regole ben precise, forti legami interni, una certa suddivisione dei ruoli ed una serie di cariche paramagistratuali fortemente gerarchizzate. La gerarchia magistratuale che si ricava da questo testo sembra essere confermata da un'altra iscrizione, quella relativa alla *curia Commodiana* di Timgad, che elenca tutti gli appartenenti a tale gruppo: cfr. Kotula (1968), 65 ss.; Le Glay (1980).*

³² Ad esempio Duncan-Jones (1982²), 277 ss.

³³ Lebek (1995) *loc. cit.*

³⁴ Peyras, Maurin (1974), 27–31, testo n° 3 = *AÉp 1975, 877: [. . .]mu[. . .] publ / [. . .]omnes et [. . .] posteros propa[gator?]em / [mun]icipii] Ureuensis, splendidissimus et / flo[re]ntissimus ordo benemerito civi decrevit, d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica). Ob cuius dedica[t]ionem decurionib(us) sportulas et epulum / curialib(us) et universis civibus dedit.*

³⁵ Infatti, due iscrizioni sembrano attestarne una suddivisione interna in almeno tre *classes* per ogni *curia*: Beschaouch (1968) 153–154, 200 ss., nn° 19–20: la prima è la dedica di un tempio da parte della *classis tertia ex curia Augusta*; nella seconda una flaminica istituisce un fondo perpetuo in favore della *classis prima curiae honestissimae Aug(ustae)*. Il termine ha fatto pensare agli editori che si fosse in presenza di criteri censitari di ripartizione, ma alcune altre epigrafi suggeriscono la

rivedere la sua teoria, basata, sostanzialmente, su alcuni testi in cui compare il nesso *populus curiarum*³⁷, oltre al testo da Thubursicu Numidarum, molto frammentario ma dall'editore, Gsell, e dallo studioso polacco restituito come: [*popul*]us in cu[ri]as cont[ributus]³⁸. Il Duncan-Jones, dal canto suo, ha cercato di dimostrare che la parola *populus* si prestava a diversi significati e, quindi, non indicava necessariamente la popolazione cittadina, ma poteva anche riferirsi al corpo dei membri di un'organizzazione collegiale, valenza semantica di cui si trovano molti esempi nell'epigrafia delle regioni italiche. Pur ammettendo, però, tale natura elitaria delle associazioni africane, non sembra molto chiaro di quale tipo di élites si tratti, se, cioè, di élites molto ristrette che testimonino un'estrema riduzione del numero di persone che godevano dei diritti politici (oppure a dei club privati come per lo studioso inglese), oppure di élites leggermente più allargate, che, invece, indichino come operante nelle comunità cittadine considerate questa riduzione del numero di chi godeva dei diritti politici, ma, al tempo stesso, ne mostrino la portata come non eccessiva. M. Le Glay, nel suo studio prosopografico sui curiali elencati per la *curia Commodiana* di Timgad³⁹ suggeriva che, in questo caso, si trattasse di esponenti della classe sociale medio-alta della comunità: i loro gentilizi, infatti, oltre ad essere ben attestati in altri contesti, sono spesso riscontrabili nell'*album* municipale della città risalente al IV sec. d.C., il che porterebbe a pensare ad una loro lunga persistenza nei ranghi della classe dirigente. Questa tesi viene in parte a coincidere con quello che nota il Kotula nella sua *Retractatio*⁴⁰: egli, riesaminando tutte le iscrizioni nelle quali il donativo fatto alle *curiae* è accostato ad un donativo fatto a favore di qualche altro gruppo di persone, nota come si possano distinguere tre categorie fondamentali di gruppi che in coppia partecipano ai benefici: 1. *ordo et curiae*; 2. *curiae et populus*; 3. *curiae et Augustales*. Dal momento che risulta chiaro come i *curiales* non possano essere la stessa cosa che i *decuriones* (almeno in questo periodo), quindi che non possano essere loro la classe dirigente della comunità, e considerato che le *curiae* vengono sempre citate in una posizione intermedia tra le altre categorie, Kotula sostiene che esse possano solo raggruppare i "ceti medi", i cui membri, magari in cerca di un'ascesa sociale cercano, grazie alle nostre associazioni, di ottenere per sé un qualche influsso politico o "parapolitico", o di servirne come trampolino di lancio per la vita pubblica.

Per tornare alla *lex Irnitana*, tuttavia, proprio un elemento di cui essa fa espressa menzione e, cioè, il numero complessivo, 11, di *curiae* della comunità spagnola, è apparso coincidere⁴¹ con il numero totale di *curiae* presente in alcune città africane: Thuburbo Maius⁴², Lambaesis⁴³, Leptis Magna⁴⁴ (inoltre ad Althiburos⁴⁵ ed in un'altra comunità⁴⁶ ne sono attestate dieci, a Simitthus quattro⁴⁷, a Sabratha otto⁴⁸).

Questo fatto, a mio avviso, risulta di gran lunga più rilevante nel senso del paragone con le curie spagnole rispetto all'isolata notizia che vuole esistere 23 fantomatiche curie a *Turris Libisonis*⁴⁹ in

possibilità di una ripartizione per classi di età: *Iuventus cur(iae) Ulp(iae)* in *CIL VIII* 22901, da Leptis Minor e *seniores curiae Sabinae*, in *CIL VIII* 2714, da Lambaesis.

³⁶ Kotula (1980).

³⁷ *CIL VIII* 16473, da Althiburos, *ILA* 137, 138, *CIL VIII* 11340, 11349, e *AÉp* 1961, 37 da Sufetula.

³⁸ *ILAlg* I 1295.

³⁹ Le Glay (1980).

⁴⁰ Kotula (1980).

⁴¹ Cfr. Jacques (1990) A, 391 ss. e B, 93–94. Così anche Abascal, Espinosa (1989), 143.

⁴² *ILT* 728.

⁴³ *CIL VIII* 18214, 18234, 3302, 2714, 3293, 3516.

⁴⁴ *IRT* 405, 541, 391, 406, 436, 414, 420, 421, 413, 417, 411, 416; cfr. Torelli (1971).

⁴⁵ *CIL VIII* 1828, 16472+p. 2722; *ILT* 1647.

⁴⁶ *CIL VIII* 8655; *AÉp* 1942/43, 58.

⁴⁷ *CIL VIII* 14613, 14683; *AÉp* 1955, 126.

⁴⁸ *IRT* 118–125.

⁴⁹ *CIL X* 7953.

Sardegna e che il Lebek considera i loro immediati paralleli: la natura delle *curiae* attestate nelle città italiche di età imperiale, del resto, non lascia spazio ad un tale confronto, rifiutato dalla maggior parte degli studiosi⁵⁰. Va aggiunto, inoltre, che, almeno in un caso, un'evidenza documentaria proveniente dalla penisola iberica mostra natura affine a quella delle epigrafi africane, attestando per le curie spagnole una ricchezza ed una vitalità analoga a quella delle altre: si tratta di un'iscrizione proveniente dall'attuale Ronda/Ronda la Vieja, città della *Baeturia Celtica* corrispondente all'antica *Acinipo*, menzionata da Plinio nel suo *excursus* sulla Spagna⁵¹ ma altrimenti ignota nella documentazione storica di ogni tipo⁵².

Dunque, il Lebek sostiene che le 11 *curiae* irnitane comprendessero un numero di 120 *cives*, per una popolazione totale verosimile di ca 3900 unità⁵³, e che il numero di 11 fosse attribuito alla comunità come tetto massimo per evitare di creare gruppi dalle dimensioni troppo ridotte che corressero il rischio di estinguersi⁵⁴, come, a suo avviso, doveva essere avvenuto nelle comunità come *Turris Libisonis*, che avrebbero costituito la norma rispetto alla quale, quindi, Irni avrebbe dimostrato uno standard piuttosto ridotto.

Tuttavia si diceva prima che il confronto sardo ricopre molta minor importanza rispetto a quelli plurimi delle città africane, in cui il numero di *curiae* attestate è molto simile, se non identico, a quello irnitano⁵⁵. Quanto al numero di appartenenti alle *curiae*, alcuni indizi li offrono, come già al Duncan-Jones seguito da F. Jacques⁵⁶, le epigrafi comprese nel *corpus* che riportano alcune cifre in merito ai donativi fatti alle *curiae*, ossia: *a*) somme lasciate in forma di legati testamentari atti a finanziare, con la loro rendita annuale, degli *epula* in memoria del defunto; *b*) somme analoghe atte a finanziare anche altro oltre agli *epula*; *c*) somme donate direttamente a tutte le *curiae* nel loro insieme per un particolare

⁵⁰ Jacques (1990) A, 391, nota 37. Si tratta, in primo luogo, di tre iscrizioni di Lanuvium: una, frammentaria, che riporta il nome di una *curia*, "*curia Clodia Firma*" (CIL XIV 2126); un'altra, dedicatoria, che menziona nei dedicanti i "*municipes, curiales et curia . . . amona . . .*" (CIL XIV 2114); una terza che, singolarmente, ci mostra il personaggio onorato che ringrazia con delle *sportulae* i decurioni, gli Augustali e le *curiae*, oltre ad offrire un *epulum duplum* alla *curia mulierum* (CIL XIV 2120). Anche se da una prima lettura gli elementi importanti alla ricostruzione della situazione delineata per Spagna ed Africa possono sembrare molti, come l'ennesimo nome onorifico dato ad una *curia* o la menzione dei *municipes* distinti dai *curiales*, che fanno pensare all'esistenza di *municipes* che *curiales* non sono, è il nesso *curia mulierum* a suscitare notevoli dubbi: poiché le donne romane non avevano diritti politici, se le *curiae* di Lanuvio fossero le sue circoscrizioni elettorali non dovrebbe esistere una *curia* composta solo da donne. Questa testimonianza sembra, invece, suggerire che qui ci si trovi effettivamente in presenza di *curiae* con valenza esclusivamente collegiale (Duncan-Jones, (1982²), 263, nota 2 e 278). Può confermare quest'interpretazione anche la menzione di un *collegium mulierum* a Roma (CIL VI 10423) e questo spiegherebbe anche la menzione di *municipes* e *curiales*. Ad ogni modo si può anche pensare, con la Donati (1971), che queste *curiae* lanuvine costituissero la testimonianza di una effettiva suddivisione curiata di tutta la cittadinanza, operata in periodi molto antichi, di pari passo con quella romana e che ora, tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C., vedeva un esito in semplici *collegia* svuotati del tutto delle loro funzioni politiche. Seri dubbi suscita, infine, la singolare testimonianza offerta da un'epigrafe di Savaria, in Pannonia Superior, per cui cfr. Rùger (1971), con *curiae* che parrebbero essere dei gruppi con caratteristiche peculiari mutate dal sostrato germanico.

⁵¹ Plin., *N. H.* III, 14.

⁵² CIL II 1346: *Genio oppi[di] / sacrum / M Servilius . . . / Asper cent[urio pontifex] / sacroru[m] / curiarum [Aciniponensium] / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit)*.

⁵³ Lo studioso si basa su Van Minnen (1994), che propone una stima della popolazione di Pompei.

⁵⁴ Cfr. Lebek (1995), 166 per il testo del cosiddetto cap. 50 della legge, che egli integra in: *curiae constituentur, dum ne amplius / [quam XI nec minus quam n fiant*, ritenendo che vi fosse, quindi anche un limite inferiore; cfr. 174 ss., in cui spiega le ragioni della sua teoria.

⁵⁵ Tralasciamo dal quadro, solo per non ampliare troppo il discorso, le testimonianze offerte dalle città greche romanizzate, come Lilibeo o Corinto, che attestano un numero complessivo di ripartizioni del corpo civico, che recano il tradizionale nome di *φύλαξι/tribus*, dovuto alla persistenza di elementi di cultura greco-ellenistica, cioè dodici: cfr. Sartori (1957); Jones (1940), 157–165 per l'età ellenistica e 169–178 per l'età romana. Diversamente Jacques (1990), 390 ss., che collega tale cifra all'11 irnitano, ipotizzando che, in alcuni casi, il governo romano autorizzasse la creazione di una *tribus/curia* "sursum-naire". In generale, sulle tribù civiche nel mondo greco cfr. Jones (1987). Notiamo, comunque, che tale numero è sempre più simile a quella irnitano rispetto al 23 di *Turris Libisonis*.

⁵⁶ Duncan-Jones (1982²), 277 ss.; Jacques (1990) A, 395 ss.

evento festivo e che dovevano anch'esse essere destinate agli *epula* o a delle *sportulae*; d) somme donate con lo stesso sistema a specifiche *curiae*⁵⁷.

a) Ad Uthina⁵⁸ un evergete dona una somma destinata a rendere 75 denarii (300 HS) annui per un *epulum* da offrire ad ogni *curia* nel giorno del suo compleanno: se queste sono da calcolare nel numero di dieci e la rendita usuale in Africa è del 5–6%, la somma dovrebbe ammontare a 50000–60000 HS; della stessa cifra risulta essere la somma di *CIL VIII 11813*⁵⁹ da Mactaris, in cui sono citati proprio di 50000 HS e quella di *ILAlg I 3066* da Theveste, entrambi destinati ad *epula* come il primo.

b) Di ammontare maggiore, 100000 HS, invece, le somme legate di *CIL VIII 26590-1*⁶⁰ e di *AÉp*, 1958, 144, entrambe destinate però, anche a *sportulae* o *epula* per altre categorie cittadine, come i decurioni o gli Augustali⁶¹; così anche *CIL VIII 11201* da Abthugni, cifra di 22000 HS che deve servire a finanziare ogni sette anni una statua del costo di 3200 HS per il donatore e *sportulae* di 20 HS per ogni decurione e 240 HS per i curiali.

c) Un gruppo di tali iscrizioni riporta i donativi fatti direttamente a tutte le *curiae* nel loro complesso: in una sono 200 HS per ogni *curia*⁶², in un'altra 120 HS⁶³, in una terza sono 5000 HS che, divisi per un numero complessivo di 10 *curiae*, danno 500 HS per ciascuna⁶⁴ destinati ad un *epulum*; in un'altra ancora⁶⁵ sono donati 2000 HS a tutte le *curiae* (quindi 200 HS ciascuna).

d) L'ultimo gruppo di epigrafi riguarda somme donate a particolari *curiae* dai loro evergeti: una di 2400 HS con una rendita del 12% destinata ad un *epulum* per i *concuriales* dell'evergete nel giorno del suo compleanno⁶⁶; una di 10000 HS alla *curia Aelia* di Neapolis⁶⁷; una di 10000 HS alla *curia Caestitia* per un *epulum* annuale nel giorno del compleanno del donatore⁶⁸; due somme di egual consistenza, 2000 HS, alle *curiae Germanica* e *Martia* di Simitthus, da destinare a *parentationes* per almeno cinque anni⁶⁹.

R. Duncan-Jones si mostra, nell'analisi delle epigrafi citate, abbastanza suggestionato dalla relativa coincidenza di alcune delle cifre che ne risultano, perciò, partendo da altre basi indiziarie⁷⁰, vi sovrappone il risultato dei calcoli da lui operati cercando di farveli coincidere, per giungere a giustificare la sua

⁵⁷ Le iscrizioni che citerò sono riportate dal Duncan-Jones (1982²), 102–108.

⁵⁸ *CIL VIII 24017*, del 117–138 d. C.

⁵⁹ Del 180–192 d. C.

⁶⁰ Del 193–205 d. C.

⁶¹ Analogò è il caso di *AÉp* 1954, 154, che riferisce di una *sportula* di 80 HS a curiali e decurioni, senza specificare altro.

⁶² *ILA 271*, del 225, da Thuburbo Maius, nella quale compare anche il donativo di una *sportula* dell'ammontare di HS 4 ai decurioni.

⁶³ *CIL VIII 4202*, del 213 d.C., da Verecunda.

⁶⁴ *CIL VIII 12434* di una data immediatamente successiva al 200 d. C., da Zawiet el Laala.

⁶⁵ *ILAlg I 876*, della fine del II sec. d.C.

⁶⁶ *ILAlg I 3017*, da Theveste.

⁶⁷ *CIL VIII 974*.

⁶⁸ *CIL VIII 14613*, da Simitthus.

⁶⁹ *AÉp* 1955, 126.

⁷⁰ E, cioè: lo statuto della *curia Iovis* di Simitthus, che a suo avviso è da considerare il regolamento di un collegio funerario; l'elenco dei *curiales* della *curia Commodiana* di Timgad; l'esistenza della *curia Hadriana Felix vet(eranorum) leg(ionis) III Augustae* (*AÉp* 1916, 22, *CIL VIII 2596, 2712, 2714+18118, 3293, 3516+p.1742, 18214, 18234*) a Lambaesis, la quale, a giudicare dal nome, sembrerebbe essere una *curia* esclusivamente composta da veterani; il fatto che in molte iscrizioni si può riscontrare, come accade in quella di Ureu tra *curiales* e *cives*, un'opposizione tra *curiae* e *populus* (*CIL VIII 16556, 25371, 26591; AÉp* 1941, 46; *AÉp* 1951, 41; *AÉp* 1960, 115; *ILAlg I 2130*). Si tratta di testi da cui risulta, inoltre, chiaramente una differenza tra i donativi fatti al *populus* e quelli fatti alle *curiae*: ad esempio, mentre alle *curiae* viene donato l'*epulum* o una *sportula*, al *populus* sono riservati i *gymnasia* o del vino, quindi i donativi di maggior peso sono appannaggio dei curiali.

teoria secondo cui le *curiae* africane sono dei *collegia* analoghi a quelli attestati in Italia e con un numero analogo di membri.

In realtà i calcoli dello studioso possono portare anche a delle interpretazioni che in parte si discostano dalle sue conclusioni, sulla scorta di un attento esame dei quattro gruppi di epigrafi summenzionati.

Nel primo gruppo, quello delle somme di ca. 50000 HS, si deve pensare a cifre tra i 250 e i 300 HS per il costo degli *epula curialia*; nel secondo gruppo l'unica epigrafe che si può utilizzare per una cifra precisa in merito alle *curiae* è *CIL VIII 11201*, che attesterebbe una *sportula* di 240 HS per una *curia*⁷¹; i gruppi più interessanti sono gli ultimi due, comunque: vi troviamo due donativi di 200 HS ciascuno, uno di 120 HS; il costo di tre *epula*, due di 500 HS ed uno di 288 HS; il costo delle *parentationes* di ca. 100 HS.

L'unico dei donativi in materia di *sportulae* che potrebbe tornare più utile è quello di *ILAf 271* (*sportula* di 200 HS ad ogni *curia*), nella quale dal paragone con la *sportula* destinata ai decurioni (HS 4) si possono fare delle considerazioni in merito al numero dei curiali, considerazioni che portano lo studioso inglese a calcolare questo nella cifra di 50/60: non possono infatti i *curiales* aver ricevuto *sportulae* superiori ai *decuriones*, perciò 200 diviso 4 dà 50.

Però, con quest'osservazione, si è solo stabilito un tetto massimo per ogni *sportula* che ci tocca calcolare, ma per quanto riguarda il minimo, si può arrivare anche ad ipotizzare una cifra di 1 HS per ogni curiale, per un totale di 200 curiali per ogni *curia* e circa 2000 per tutta la città.

Ad ogni modo resta possibile anche pensare che il donativo fosse fatto direttamente alla cassa curiale, la *res curiae*, dal momento che essa compare in uno dei testi come destinataria del donativo⁷² e, in alcune epigrafi, il destinatario è la *curia* e non i *curiales*, e non fosse destinato, quindi, alla suddivisione fra i diversi membri dell'aggregazione, il che inficierebbe completamente la validità dei calcoli del Duncan-Jones e quella dell'utilizzo delle epigrafi che menzionano cifre non destinate ad uno scopo preciso: comunque, anche se non si volesse tener conto di questa possibilità, considerando come possibile ammontare per ciascuna *sportula* anche una cifra di 1 HS, si dovrebbe partire da un minimo di 120 curiali per arrivare ad un massimo di 240, anche se ogni calcolo si baserebbe su pure supposizioni in merito all'ammontare della singola *sportula* in quell'occasione precisa.

Diverso sarebbe, quindi, il caso delle cifre per gli *epula*, che abbiamo visto ammontare, nella maggior parte dei casi a 250–300 HS e in due casi, significativamente, a 500 HS. Il Duncan-Jones, mostrando di farsi condizionare dalla sua ipotesi generale sulla natura delle *curiae* africane, compara questi costi a quelli degli *epula* nei *collegia* italici, che sono dell'ordine di 2–6 HS ad *epulum* pro capite. Egli, oltre a considerare pure e semplici eccezioni le cifre di 500 HS, giunge così a constatare la coincidenza tra il numero dei membri attestati nei *collegia* italici e quello che si può calcolare per le *curiae* africane sulla base delle cifre che cita. Se ogni *curia* comprende 50/60 persone e le *curiae* in città sono 10/11 il totale dei loro membri sarà di 500/660, numero ben lontano dal comprendere la percentuale dei maschi liberi adulti in comunità di quelle dimensioni, quindi le *curiae* saranno dei *collegia* di natura non professionale e non svolgeranno alcun ruolo nelle elezioni cittadine.

Il punto è che, come F. Jacques⁷³ ribatte al Duncan-Jones, non è possibile mettere sullo stesso piano i prezzi che sono attestati in Italia alle spese operate in Africa, perchè qui il costo della vita è molto

⁷¹ Il problema qui sorge dal nesso "DECURIONIBUS SPORT X V ET CURIALIB X SEXAGENOS" che, secondo Duncan-Jones (1982²), 118, andrebbe corretto in "CURIIS", per intendere una *sportula* di 240 HS per ogni curia. Secondo lui lasciando il testo invariato si dovrebbe pensare ad una *sportula* di quell'ammontare per ognuno dei suoi *concuriales*, il che è inverosimile, dato anche il paragone con la cifra destinata ai decurioni. A mio avviso, invece, non è necessario supporre un errore dell'incisore: il testo vorrà semplicemente dire che la *sportula* è destinata, sì, ai *concuriales*, ma nel loro complesso, quindi va divisa fra di loro.

⁷² *ILAlg I 3017*, ll. 2–4: *L. Aemilius [F]elix rei / curiae suae donavit / set (sic) et (denarios) sescentos.*

⁷³ Jacques (1990) A, 395.

meno caro⁷⁴: di conseguenza, a parte il fatto che anche con un costo di HS 2 a testa il numero dei curiali arriverebbe a qualche centinaio, qui si può arrivare a presupporre un costo addirittura inferiore, con un incremento notevole delle persone da comprendere nelle *curiae* municipali, fino alla cifra di alcune centinaia⁷⁵.

Qualche altro elemento riguardo il numero di membri restituisce, poi, un'iscrizione ritrovata nell'Anfiteatro di Lambaesis⁷⁶, relativa ai posti qui riservati alle *curiae*. I nomi di alcune delle *curiae* di Lambaesis sono stati incisi su determinati gradini dell'Anfiteatro, quattro gradini compresi nei cunei che vanno dal settimo al nono: sul primo gradino è inciso il nome di una *curia*, sul settimo e l'ottavo cuneo sono incisi i nomi di due *curiae* ciascuno, sul nono ne troviamo solo una. E' evidente l'intento di riservare loro questi posti: tuttavia l'interpretazione delle indicazioni che ci restituiscono tali epigrafi è subordinata al tentativo di capire a quale tipo di posti esse si riferissero precisamente. J. C. Golvin e M. Janon⁷⁷ ritengono che non si possa pensare che ogni *curia* menzionata avesse riservato solo un gradino ma che, invece, poiché le epigrafi non sono incise sulla parte dove ci si sedeva ma sulla fronte dei gradini in questione, fossero destinate ad essere lette dal basso e quindi riservassero alle *curiae* nominate tutta la *tranche* di gradini che dal podio andava al muro di cinta. Le *curiae* avrebbero perciò, circa 400 membri. J. Kolendo⁷⁸, invece, calcola i membri delle diverse *curiae* nella cifra di circa 250, sostenendo che esse occupassero più di un banco su diversi cunei e che effettivamente i nomi incisi su determinati gradini indicassero che era solamente quello il gradino riservato alla *curia*.

Stime siffatte, se da un lato confermano la veridicità dell'ipotesi che anche le *curiae* africane comprendessero tutto il corpo dei votanti, (altrimenti non si potrebbe pensare ad un numero così elevato di persone a meno di non pensare, col Lebek, all'inserimento in esse anche dei non votanti, fatto che, però, richiederebbe poi una ben più ardua spiegazione della natura dei gruppi), da un altro risultano notevolmente maggiori di quella di 120 maschi adulti per curia fatta dal Lebek per Irni e fanno propendere per un numero di alcune centinaia di maschi adulti per curia. Su tale stima, comunque, in assenza di documentazione archeologica sufficiente a determinare le caratteristiche del sito, è impossibile fare ulteriori congetture⁷⁹.

Tuttavia va sottolineato che si deve pensare che nella "legge municipale" esistesse un numero di curie piuttosto costante (verosimilmente 11) che specifico per ogni comunità⁸⁰, altrimenti non troveremmo coincidenze riguardo il numero totale di curie delle città africane e di Irni e, quindi, se il

⁷⁴ Acutamente Jacques cita, per sostenere quest'osservazione, i calcoli che lo stesso Duncan-Jones fa nel suo studio a proposito di altri tipi di spesa.

⁷⁵ Resterebbero, tuttavia, i casi delle *curiae Commodiana* di Timgad e *Hadriana Felix Veteranorum Legionis Tertiae* di Lambaesis: la prima osservazione che si potrebbe fare è che se il numero di *curiae* è costante da città a città mentre, sicuramente, il numero di *cives* muta, è chiaro che non tutte le *curiae* avranno lo stesso numero di membri; nei casi suddetti, comunque, ci troviamo di fronte a delle *curiae* "onorarie" in qualche modo, magari istituite o rinominate in un momento successivo alla fondazione della comunità romana; la seconda, inoltre, potrebbe essere semplicemente una *curia* creata per i veterani in un momento posteriore alla creazione delle prime *curiae* municipali, oppure recare soltanto il nome di costoro come onorifico, ma non essere composta esclusivamente da essi. A Lambaesis la componente militare ricopriva una particolare importanza, dal momento che la comunità era qui nata come installazione della *Legio III Augusta* durante l'impero di Tito. Cfr. Le Glay (1971), 133–135, dove è riportata un'iscrizione (n°4) incisa a nome di un veterano della *Curia Hadriana Felix* che ringrazia il dio per aver ottenuto il flaminato perpetuo della curia.

⁷⁶ *CIL* VIII 3293.

⁷⁷ Golvin, Janon (1980), 183–186.

⁷⁸ Kolendo (1981), 308–310.

⁷⁹ Anche se possedessimo una documentazione archeologica esaustiva, in realtà, sarebbe comunque difficile fornire una stima definitiva, cfr. Jacques (1990) A, 398.

⁸⁰ Sembra, perciò, preferibile integrare il cap. 50, *ut Ilvir(i) iure [dicu]ndo curias d(um) t(axat) XI constituent* con "*nec minus quam XI curiae constituentur . . .*", come fa il D'Ors (1986), 129; (1988), 38, stabilendo la legge, quindi, un numero preciso e non solamente un tetto. Va notato che un numero dispari di sezioni elettorali agevola la procedura in quanto tale, riducendo la possibilità di parità fra i candidati.

numero di undici non era specifico della comunità spagnola, cioè la sua adozione non era stata motivata dal particolare numero di maschi adulti che aveva Irni, viene meno immediatamente la base dell'idea del Lebek, cioè che, col sistema curiato, si era inteso introdurre un principio di profonda egualitarità nell'organizzazione del corpo civico grazie ad una ripartizione che tenesse anche conto del potenziale demografico della comunità in oggetto. Il numero totale di *curiae* era, a quanto pare, indipendente dal numero di abitanti della comunità: il principio regolatore della suddivisione non partiva dal numero di maschi adulti per poi decidere quante curie formare facendo attenzione che non si estinguessero, come pensa il Lebek, semmai partiva da un numero più o meno standardizzato e divideva in 10–11 sezioni elettorali i cittadini maschi adulti seguendo un criterio presumibilmente territoriale (cfr. *infra*) e senza badare affatto al risultato finale riguardo il numero di persone inserite in ogni gruppo: è proprio questa, tra l'altro, una delle ragioni per cui non è possibile proporre stime del numero di appartenenti alle curie che siano valide per tutte le comunità considerate.

3) Il punto forse di maggior rilievo della ricostruzione del Lebek riguarda i criteri della ripartizione in curie: è noto che in nessun punto delle leggi municipali sia chiarito secondo quale principio si dovesse operare la suddivisione del corpo civico. Secondo l'ipotesi del Lebek questo era di natura strettamente familiare: col riunire quattro generazioni in un unico gruppo il legislatore dava anche, a suo avviso, al duoviro che presiedeva le elezioni un efficace strumento ricognitivo sulla popolazione, cioè la possibilità di avere sotto gli occhi gli appartenenti alla stessa famiglia, identificarli con facilità, controllarne i decessi e la situazione patrimoniale insomma di espletare tutti quegli atti legati alla registrazione censitaria dei *cives* cui dovevano anche servire, per l'appunto, le curie.

Si diceva che il confronto su cui si basa lo studioso è relativo al capitolo 86 della stessa legge, nel quale si risale lungo il corso di quattro generazioni per la richiesta di garanzie per svolgere la mansione di *iudex*⁸¹: tuttavia va notato che il contesto è completamente differente: lì la questione riguarda le garanzie finanziarie e la serie di parenti della linea maschile viene nominata utilizzando delle disgiuntive (-ve . . . aut) e lasciando intendere che, in assenza dei requisiti patrimoniali di uno degli ascendenti nominati, può andar bene anche che questi li abbia un altro di essi; qui, invece, dovremmo figurarci un'iscrizione alla medesima curia contemporaneamente di quattro generazioni di persone, dal bisnonno al pronipote, che, quindi, dovrebbero essere in vita nello stesso momento tutti assieme, il che in una società preindustriale come quella romana era piuttosto improbabile date sia le abitudini matrimoniali che la speranza di vita alla nascita⁸². Inoltre, se l'appartenenza alle curie è determinata, come è logico, da ragioni di carattere politico (l'esercizio del diritto di voto) e da ragioni di carattere fiscale, non appare molto ragionevole poter pensare che vi venissero iscritti anche i neonati!

Ancora, la finalità militare del censimento riscontrabile nelle varie comunità durante l'età repubblicana ora non aveva più ragione di esistere e, con essa, la connessa distinzione in classi di età, anche se queste, notiamo, sembrerebbero presenti all'interno delle curie africane⁸³.

Anche quest'interpretazione relativa ai criteri della suddivisione, in realtà, risulta fortemente innovativa: lo Spitzl⁸⁴ aveva preso in considerazione l'ipotesi che questi fossero censitari, per poi concludere, con la maggior parte degli studiosi, che fossero territoriali⁸⁵. L'opzione territoriale, se da una parte

⁸¹ *Lex Irnitana*, cap. 86, ll. 51 ss.: . . . non minores quam XXV annorum / quibus ip[s]i[s] quorumv[e] cui[u]s patri avove paterno proavove / patern*o* aut patri cuius in potestate erit non minor quam HS V / res sit . . . Cfr. Le Roux (1991).

⁸² Hopkins (1983) *passim*; Saller (1989), 527 ss.

⁸³ Cfr. *supra*, 237, nota 35.

⁸⁴ Spitzl (1984), 38 ss.

⁸⁵ Liebenam (1900), 215 e Hall (1965), 273, nota 19 sono scettici sulla possibilità di determinarli, mentre a favore dell'ipotesi territoriale risulta Lambertini (1993), 14, Staveley (1972), 224, per cui le *curiae* sono "local divisions to which the citizens were assigned without distinctions of wealth or birth". La documentazione dell'Oriente romano sembrerebbe confermare tale principio organizzativo, cfr. Jones (1987), *passim*. Di recente tale visione, tuttavia, è stata duramente contestata da Thomas (1996).

sottolinea la democraticità del sistema, dall'altro si riallaccia all'opinione corrente relativa al mondo greco e poi romano che, con le riforme rispettivamente clistenica e serviana, si sarebbe passati da un sistema di raggruppamenti di natura gentilizia ad uno basato sulla proprietà fondiaria o sul domicilio⁸⁶, scardinando, così, l'inegualitarierà insita nel precedente tipo di organizzazione. Questi nuovi sistemi pur utilizzando denominazioni tratte dal linguaggio dei legami parentelari (*tribus*, *φυλαί*), vi avrebbero adombrato delle entità puramente artificiali in tal senso, senza rilievo sul piano delle parentele⁸⁷. A questo orizzonte arcaico, che andò naturalmente mutando nel corso del tempo⁸⁸, va aggiunta, in relazione al nostro problema, la particolare cura direi "catastale" e riorganizzativa augustea, indagata magistralmente da C. Nicolet⁸⁹ ed ereditata dagli altri imperatori, che lascia immaginare come potesse essere incluso, nel regolamento municipale con il quale si creavano città a statuto di tipo romano non esistenti in precedenza, una qualche norma che ne strutturasse il territorio per ovvie ragioni di ordine amministrativo e catastale nonché censitarie. Le testimonianze riguardanti i mutamenti intervenuti nella registrazione censitaria dall'età cesariana in poi suggeriscono, inoltre, che il criterio sul quale ci si dovesse basare per la rilevazione dei dati fosse quello del *domicilium*⁹⁰.

Risulta chiaro che lo stabilire criteri di appartenenza familiare alle curie, anche se in una *ratio* ben diversa da quella di un sistema gentilizio⁹¹, contrasta con il quadro corrente degli studi, nel convergere, invece, con una nuova teoria avanzata dal Thomas⁹² e, sulla base di quanto osservato, piuttosto discutibile. Il punto, a mio avviso, rilevante, e che lo stesso Thomas accoglie, è che **all'atto della prima costituzione** delle ripartizioni del corpo civico era impossibile prescindere da considerazioni di carattere territoriale, che fossero domiciliari o proprietarie. O, almeno, una ripartizione territoriale poteva non coincidere con quella effettuata a fini elettorali, ma **doveva** esistere, come esisteva nella Capitale, e presumibilmente si modellava appunto su quella⁹³. Detto questo, va sottolineato: che due ripartizioni differenti in una città piccola non avevano grosse ragioni di esistere; soprattutto che il nesso non spiegato, *curias constituere*, ammesso che debba essere accettata l'integrazione testuale, possa effettivamente significare che la costituzione delle curie equivaleva ad una suddivisione del territorio cittadino in distretti.

4) Un ultimo punto da discutere è quello che riguarda la distinzione tra curie dei libertini e curie di liberi all'interno della legge. Premessa indispensabile per comprendere l'origine di questa ipotesi è proprio l'interpretazione in chiave "repubblicana" di tutto il regolamento municipale, fatto che permette allo studioso di collegare la situazione della Roma repubblicana con quella dei *municipia Flavia* e di scorgere dei meccanismi discriminatori che permettessero di relegare in un numero minoritario e separato accuratamente dalle altre le sezioni elettorali in cui venivano iscritti gli affrancati una volta divenuti tali e ricevuto il diritto all'esercizio attivo dei diritti politici: secondo lui, poi, i discendenti di costoro

⁸⁶ Cfr. Fraccaro (1957), 161.

⁸⁷ E' questa la ricostruzione di Finley (1987), 140 ss., che segue le intuizioni weberiane [Weber (1924), 95–97 (trad. it. 123–126)], poi sostanziate dalla monografia del Roussel (1976) sulle tribù greche, il quale comunque sottolinea la priorità sul dato territoriale della valenza di gruppo umano per i demi e le tribù.

⁸⁸ Molti studiosi sono concordi nel sottolineare che il legame inizialmente territoriale con la tribù, ad esempio nel caso delle tribù romane, fosse poi, col tempo, divenuto piuttosto flessibile e si fosse arrivati a non tenerlo più in conto, in particolare dopo l'estensione della *civitas Romana* agli Italici nonché ai provinciali del nascente impero mediterraneo cfr. Nicolet (1989), 228. Questa è, sostanzialmente, anche l'ipotesi mommseniana, la quale, tuttavia comporta una serie di estremizzazioni nella polarizzazione tra "Bodentribus" iniziali e "Personaltribus" di fine percorso (*Staatsrecht* III, 162 ss.; 181 ss.).

⁸⁹ Nicolet (1989).

⁹⁰ Nicolet (1989), 130; Lo Cascio (1990), (1997), *passim*.

⁹¹ Il Lebek, come si diceva, ne sottolinea i caratteri di ordine pratico.

⁹² Thomas (1996).

⁹³ Come è dimostrabile per Puteoli [Camodeca (1977)], per Antiochia di Pisidia, per Lystra [Levick (1965), 53 ss. e (1967), 76 ss.] e per Pompei [Amodio (1996)].

avevano la facoltà di iscriversi nelle curie che preferivano, dato che erano *ingenui* e, quindi, i criteri di appartenenza familiare, nel caso dei libertini, sarebbero venuti meno. Notiamo che, se il principio ispiratore di questa forma di discriminazione aveva un senso nella Roma repubblicana, non pare particolarmente utile nelle comunità cittadine imperiali dove, tra l'altro, i liberti godevano di un qualche prestigio e rientravano, com'è ovvio, tra le clientele dei notabili locali, ragione per la quale questi ultimi avrebbero avuto tutto l'interesse a trovarli iscritti nel maggior numero di sezioni elettorali possibile e il governo romano, che alle élites locali si appoggiava, con loro.

In sostanza, a mio avviso, la teoria del Lebek non appare rivestire particolare validità perché, soprattutto, non può esserne accettato il principio interpretativo di base, quello che interpreta in chiave "democraticizzante" e repubblicana la politica domiziana. Sul fatto che il regolamento elettorale dello statuto ritrovato nei *municipia Flavia* però fosse davvero indice della presenza di una reale e sostanziale partecipazione alla vita politica delle città romane a me pare che non sussistano dubbi e che, inoltre, la documentazione africana⁹⁴ ancora una volta possa fornire ulteriori dati per rispondere al quesito: fino a quando si può ritenere che tale partecipazione fosse continuata? Naturalmente non si tratta di prendere in considerazione esclusivamente le attestazioni dell'attività di curie, ma anche le forme di partecipazione popolare che si esprimevano con termini differenti, così acutamente indagate da F. Jacques⁹⁵. Si giunge, comunque, in entrambi i casi fino al basso impero, periodo per cui vale la pena di riesaminare una delle epigrafi più tarde attestanti *curiae* che ha spinto il Kotula ad una curiosa interpretazione.

Nell'epilogo della sua monografia lo studioso si sofferma sul mutamento semantico che hanno subito i termini *curiales* e *curia*, passando a divenire il primo sinonimo di *decuriones*, il secondo di *ordo decurionum*, per cercare di tracciare uno sviluppo coerente rispetto alla caratterizzazione da lui operata in merito alle plurime *curiae* cittadine delle comunità africane. Sulla base di un'epigrafe di Mididi egli ritiene di poter scorgere gli esiti di un processo di differenziazione tra i membri delle singole *curiae*, che avrebbe portato alla creazione di un'élite ricca e potente sempre più ristretta, i *praestantes curiales*: *CIL VIII 11774*, del 290–292 d.C.: [*felicissimo saeculo d(ominorum) n(ostorum) C. Aureli Val]eri Diocletiani Pii Felicis / [invicti Aug(usti) et M. Aureli Valeri Maximiani] Pii Felicis invicti Aug(usti) quol[rum] virtute ac providentia omnia in mel]ius reformantur curia a solo ex[tructa cum gradibus et porticibus] continuis conferentibus universis / [curialibus civitat(is) Mididit(anae) dedicante] M. Aur. Aristobulo c(larissimo) v(iro) proco(n)s(ule) Africae / [una cum Macrinio Sossiano c(larissimo) v(iro) leg(ato) curan]te rem p(ublicam) Rupilio Pisoniano e(gregio) v(iro) ordo / [splendidissimus epulum plebi p]raestantibus curialibus universis d(ecreto) d(ecurionum).*

La motivazione della dedica è il restauro totale di una *curia* fatto con il contributo finanziario di tutti i curiali (*conferentibus universis [curialibus]*), che qui, secondo Kotula sono tutti i *cives*; in occasione della sua dedica viene offerto un *epulum* alla plebe, *praestantibus universis curialibus*, cioè, ad avviso dello studioso, dai "curiali eccellenti", quei curiali (= appartenenti alle curie) che si differenziano dalla massa povera ed anonima di **tutti** i *curiales*, e costituiscono praticamente l'equivalente della "classe" decurionale, l'aristocrazia cittadina del senato locale. Dal momento che, oltre a questa testimonianza solo un'altra epigrafe attesterebbe ancora l'esistenza di *curiae* in un'epoca così tarda⁹⁶, dopo di che le *curiae* scompaiono definitivamente dalla documentazione, ecco che, a detta del Kotula si spiegherebbe come mai nel basso impero il termine *curia* passi definitivamente ad indicare il senato locale: a lato della cancellazione dei diritti politici di tutti i *cives* delle singole comunità, diritti che si esprimevano

⁹⁴ Senza contare quella dell'Oriente romano, tra cui la rilevante testimonianza delle Orazioni dionee, e quella pompeiana, con i numerosi *programmata* elettorali, per cui cfr. da ultimo Mouritsen (1988). Cfr. Abascal, Espinosa (1989), 139 ss.

⁹⁵ Jacques (1984), 379 ss. Cfr. Cataudella (1988), 87–100, che sminuisce decisamente, tuttavia, al contrario di Jacques, il ruolo del *populus* nella vita politica della città, in quanto "nullo nella sostanza" (98).

⁹⁶ *CIL VIII 22852* da Thysdrus, che effettivamente fa riferimento alle *universae curiae* come avveniva nei testi precedenti e va datata a dopo il 286 d. C., sotto Massimiano.

nelle *curiae* elettorali, rimangono i *praestantes curiales*, quelli che erano stati i curiali migliori all'interno delle molteplici *curiae* e che ora sono semplicemente i decurioni perché vengono a coincidervi. Così *curia* diventa solo un sinonimo di *ordo decurionum*.

Sono diverse le obiezioni possibili a questa ricostruzione: in primo luogo l'epigrafe è frammentaria, quindi la menzione dei *curiales* è certa solo una volta, il caso, appunto dei *praestantes curiales* all'ultima linea⁹⁷, né è lecito trarne altre considerazioni riguardo differenziazioni operanti nel corpo civico; di costoro non si evince la partecipazione ad una *curia* particolare, una delle tante presenti in città, di conseguenza si pone la possibilità che si tratti dei *curiales* come membri della *curia*-senato locale. A questo va aggiunto soprattutto che *praestantes*, plurale del participio presente di *praesto*, non dev'essere considerato come epiteto qualificante questi personaggi, come preferisce il Kotula, ma fa parte di un ablativo assoluto di carattere modale: il verbo *praesto* è attestato con una doppia valenza semantica per tutto il corso della latinità⁹⁸, la prima indica la superiorità, l'eccellenza del soggetto (da *prae* e *sto*), la seconda, invece, è quell'accezione che lo vedrà sfociare nel verbo italiano "prestare", nel senso di "dare, offrire, donare" qualcosa a qualcuno. Nel nostro caso deve essere questo il significato del termine, dal momento che si tratta di un nesso che indica la partecipazione finanziaria al progetto da parte dei *curiales*. Pertanto, quest'epigrafe non permette di tirare delle conclusioni nel senso indicato da Kotula: non ci sono qui curiali migliori degli altri⁹⁹.

T. Kotula basava, comunque, la sua ipotesi anche su un'altra osservazione: quella che solo sporadicamente nella documentazione precedente a questo periodo si incontra il termine *curia* come equivalente di *senatus*. Tuttavia anche quest'affermazione risulta piuttosto discutibile come dimostra l'uso del termine non solo nell'epigrafe di Mididi ma in anche tutta una serie di testimonianze scaglionate in un ampio spettro cronologico¹⁰⁰.

Quindi, per quanto possa risultare suggestiva, l'idea che ci fosse una progressiva restrizione dei diritti politici tale da riservare l'accesso alle molteplici *curiae* cittadine ai soli membri dell'*ordo decurionum*, fino a risultarne una sola "classe curiale", non trova alcun supporto nella documentazione in nostro possesso. L'unica risposta possibile al quesito sul perché fosse invalso l'uso di denominare *curiales* i decurioni della città risiede, quindi, nel nome che, usualmente e sul modello romano, veniva dato agli edifici all'interno dei quali si riuniva il senato locale: la *curia*, congiunto al fenomeno di progressiva chiusura in senso ereditario dell'*ordo decurionum* e conseguente formazione della "classe curiale"¹⁰¹.

⁹⁷ Il Willmanns l'ha integrata *ex novo* per metà del testo, basandosi su un'iscrizione simile, *CIL VIII 608* (cfr. *CIL VIII 624, 11772, 11782*, cfr. *AÉp 1946, 119*) ma queste integrazioni non sembrano sempre giustificate, e, comunque, i confronti con quest'altra epigrafe non riguardano le linee del testo che menzionano i *curiales*.

⁹⁸ Cfr. *TLL*, s.v. *Praestare*.

⁹⁹ La menzione, infine, del *decretum decurionum* alla linea 7, parrebbe suggerire che effettivamente i *curiales* non si identifichino qui con i decurioni, e suggerisce che si possa trattare dei membri delle *curiae*, ma non accompagnati da nessuna qualificazione particolare; del resto l'epigrafe da Thysdrus che ci parla di *universae curiae* è quasi contemporanea a questa, quindi è verosimile che le *curiae populi* esistessero ancora, in questo scorcio del III Sec. Piuttosto l'osservazione che questi *curiales* sono in grado di sobbarcarsi una spesa, come quella richiesta dalla ricostruzione della curia, può indurre a pensare che ci fosse stata un'ulteriore evoluzione sulla linea di tendenza riscontrata da F. Jacques che vedeva i poveri autoescludersi dalle *curiae* e che spiegherebbe la loro progressiva chiusura ai soli ricchi, cfr. Jacques (1990) A, 379 ss.

¹⁰⁰ Cic., *De Orat.* 3, 167: *ex quo genere (sc. metonymia) haec sunt . . . "curiam" pro senatu, "campum" pro comitiis . . . per Roma; per altre città Liv., XXIII 12, 7: audiamus Romanum senatorem in Carthaginiensium curia; Apul., Florida, 16, p. 72 Oudendorp: in curia Carthaginiensium; Plin., Ep. X, 80: non capto magistratu eos qui minores triginta annorum sint. . . in curiam etiam loci cuiusque non existimo legi posse, Apul., Metam., 10, 6: unus e curia senior. Significativo è anche il nesso "curia ordinis" che compare in un'epigrafe africana *CIL VIII 10704*, rinvenuta nei dintorni di Theveste e che si potrebbe riferire proprio all'*ordo decurionum*. Cfr. *TLL* s.v. *curia*.*

¹⁰¹ Garnsey (1974); Jones (1974), 986 ss.; Jacques (1984), 321 ss. e *passim*; Vittinghoff (1990), 331 ss., (1994), *passim*; Cataudella (1988), 100.

Abbreviazioni e bibliografia

Per le abbreviazioni qui adoperate si sono seguiti i criteri dell'Année Philologique.

- Abascal, Espinosa (1989) = J. M. Abascal, U. Espinosa, *La ciudad hispano-romana: privilegio y poder*, Logroño 1989.
- AÉp 1986, 333 = A. Chastagnol, M. Le Glay, P. Le Roux, *Lex Irnitana*, AÉp 1986, 333.
- Amodio (1996) = G. Amodio, Sui *vici* e le circoscrizioni elettorali di Pompei, *Athenaeum*, 84, 1996, 459–478.
- Barbieri (1956) = G. Barbieri, s. v. *Lex* in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, IV.1, Roma 1956, 702–793.
- Beschaouch (1968) = M. A. Beschaouch, *Mustitana. Recueil des nouvelles inscriptions de Mustis, cité romaine de Tunisie*, Paris 1968.
- Brunt (1971) = P. Brunt, *Italian Manpower. 225 B. C.–A. D. 14*, Oxford 1971.
- Camodeca (1977) = G. Camodeca, L'ordinamento in *regiones* e i *vici* di Puteoli, *Puteoli*, I, 1977, 62–98.
- Cataudella (1988) = M. R. Cataudella, Democrazia municipale in Africa nel Basso impero?, in *L'Africa Romana. Atti del V Convegno di studio. Sassari, 11–13 dicembre 1987*, Sassari 1988, 87–100.
- Coarelli (1994) = F. Coarelli, La tavola latina di Eraclea: una proposta, in *Atti dei convegni di Venosa Napoli Roma*, Venosa 1994, 109–119.
- Crawford (1995) = M. H. Crawford, Roman Towns and their Charters. Legislation and Experience, in *Social Complexity and the Development of Towns in Iberia*, Oxford 1995, 421–430.
- D'Ors (1953) = A. D'Ors, *Epigrafia jurídica de la España Romana*, Madrid 1953.
- D'Ors (1982) = A. D'Ors, *Litem suam facere*, *SDHI*, 48, 1982, 368–394.
- D'Ors (1983) A = A. D'Ors, La nueva copia irnitana de la “*lex Flavia Municipalis*”, *AHDE*, 53, 1983, 5–15.
- D'Ors (1983) B = A. D'Ors, Nuevos datos de la ley Irnitana sobre la jurisdicción municipal, *SDHI*, 49, 1983, 18–50.
- D'Ors (1984) = A. D'Ors, *La ley Flavia municipal (texto y comentario)*, Roma 1986.
- D'Ors (1988) = A. D'Ors, J. D'Ors, *Lex Irnitana* (texto bilingüe). “Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano”, Santiago de Compostela 1988.
- De Martino (1955) = F. De Martino, Nota sulla *lex Iulia municipalis*, in *Studi in onore di U. E. Paoli*, Firenze 1955, 225–238.
- De Martino (1974) = F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1974.
- Demougin (1986) = S. Demougin, La *lex Flavia* dans une inscription campanienne, in *Mémoires du Centre Jean Palerne de l'Université de St-Etienne*, 7, 1986, 41–47.
- Donati (1971) = A. Donati, Sull'iscrizione lanuvina della *curia mulierum*, *RSA*, I, 1971, 235–237.
- Duncan-Jones (1982²) = R. P. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974/1982².
- Fear (1996) = T. Fear, *Rome and Baetica. Urbanization in Roman Spain c. 50 BC–AD 150*, Oxford 1996.
- Ferency (1983) = E. Ferency, Zu Caesars Bürgerrechtspolitik, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Napoli 1983, 207–222.
- Fernandez, Del Amo (1990) = F. Fernandez, M. Del Amo, *La “Lex Irnitana” y su contexto arqueológico*, Sevilla 1990.
- Fernandez Gomez (1991) = F. Fernandez Gomez, Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronces epigraficos de la Bética en el Museo Provincial de Sevilla, *ZPE*, 86, 1991, 121–136.
- Finley (1987) = M. I. Finley, *Ancient History. Evidence and Models*, London 1985 (trad. it. a cura di E. Lo Cascio, *Problemi e metodi di storia antica*, Bari 1987.)
- Fraccaro (1957) = P. Fraccaro, “*Tribules*” ed “*Aerarii*”, una ricerca di diritto pubblico romano, in *Opuscula*, II, Pavia 1957, 149–170.
- Frederiksen (1965) = M. W. Frederiksen, The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts, *JRS*, 55, 1965, 183–198.
- Gabba (1988) = E. Gabba, Riflessioni sulla “*Lex Coloniae Genetivae Iuliae*”, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid 1988, 157–166.
- Galsterer (1971) A = H. Galsterer, Die *lex Osca tabulae Bantinae*. Eine Bestandsaufnahme, *Chiron*, I, 1971, 191–214.
- Galsterer (1971) B = H. Galsterer, *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel*, Berlin 1971.

- Galsterer (1987) = H. Galsterer, La loi municipale des Romaines: chimère ou réalité?, *RHD*, 65, 1987, 181–203.
- Garnsey (1974) = P. D. A. Garnsey, Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy in the Empire, *ANRW*, II, 1, Berlin–New York 1974, 229–252.
- Gascou (1976) = J. Gascou, Les curies africaines: origine punique ou italienne?, *AntAfr*, 10, 1976, 33–48.
- Gervasio (1910) = M. Gervasio, s. v. *Curia* in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, II, 1, Roma 1910, 1394–1398.
- Golvin, Janon (1980) = J. C. Golvin, M. Janon, L'amphitéâtre de Lambèse (Numidie) d'après des documents anciens, *BCTH*, n.s. 12–14, B, 1980, 169–193.
- Gonzalez, Crawford (1986) = J. Gonzalez Fernandez, M. H. Crawford, The *Lex Irnitana*: a New Copy of the Flavian Municipal Law, *JRS*, 76, 1986, 145–243.
- Hall (1964) = U. Hall, Voting Procedures in Roman Assemblies, *Historia*, 13, 1964, 267–306.
- Hardy (1911) = E. G. Hardy, *Six Roman Laws*, Oxford 1911.
- Hardy (1914) = E. G. Hardy, The Table of Heraclea and the *Lex Iulia Municipalis*, *JRS*, 4, 1914, 65–110.
- Jacques (1984) = F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161–244)*, Roma 1984.
- Jacques (1990) 1, Quelques problèmes d'histoire municipale à la lumière de la *Lex Irnitana*, in *L'Afrique dans l'Occident Romain, I siècle av. J.C. – IV siècle ap. J.C.*, Roma 1987 (1990), 381–401.
- Jacques (1990) 2, *Les cités de l'Occident Romain*, Paris 1990.
- Johannowsky (1975) = W. Johannowsky, Problemi archeologici campani, *RAAN*, 50, 1975, 3–38.
- Jones (1940) = A. H. M. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940.
- Jones (1974) = A. H. M. Jones, *Il tardo Impero romano. 284–602 d.C.*, Milano 1974.
- Jones (1987) = N. F. Jones, *Public Organisation in Ancient Greece*, Philadelphia 1987.
- Kolendo (1981) = J. Kolendo, La répartition des places aux spectacles et la stratification sociale dans l'Empire Romain. A propos des inscriptions sur les gradins des amphithéâtres et théâtres, *KTEMA*, 6, 1981, 301–315.
- Kotula (1968) = T. Kotula, *Les curies municipales en l'Afrique Romaine*, Wrocław 1968.
- Kotula (1980) = T. Kotula, Les curies africaines, origines et composition. *Retractatio, Eos*, 68, 1980, 133–146.
- Kübler (1901) = B. Kübler, *RE*, VIII, 1901, s. v. *Curia*, coll. 1815–1821.
- Laffi (1983) = U. Laffi, I senati locali nell'Italia repubblicana, in *Les "Bourgeoisies" municipales italiennes aux II et I siècles av. J. C.*, Paris–Naples 1983, 59–74.
- Lamberti (1993) = F. Lamberti, "Tabulae Irnitanae". Municipalità e "ius Romanorum", Napoli 1993.
- Le Glay (1971) = M. Le Glay, La vie religieuse à Lambèse d'après de nouveaux documents, *AntAfr*, 5, 1971, 125–153.
- Le Glay (1980) = M. Le Glay, Les curiales de la curia Commodiana de Timgad, *Epigraphica*, 42, 1980, 93–118.
- Le Roux (1991) = P. Le Roux, Le juge et le citoyen dans le municipes d'Irni, *CahGlottz*, 2, 1991, 99–124.
- Le Roux (1994) = P. Le Roux, La questione municipale nel I secolo d.C.: l'esempio spagnolo, in *Epigrafia e territorio. Politica e Società*, III, Bari, 1994, 159–173.
- Lebek (1995) = W. D. Lebek, Die municipalen Curien oder Domitian als Republikaner: *Lex Lati* (Tab. Irn.) Paragraph 50 (?) und 51, *ZPE*, 107, 1995, 135–194.
- Légras (1907) = H. Légras, *La table latine d'Héraclée*, Paris 1907.
- Levick (1965) = B. Levick, Two inscriptions from Pisidian Antioch, *AS*, 15, 1965, 53–62.
- Levick (1967) = B. Levick, *Roman Colonies in Southern Asia Minor*, Oxford 1967.
- Liebenam (1900) = W. Liebenam, *Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900.
- Lo Cascio (1975–76) = E. Lo Cascio, *Praeconium e dissignatio nella Tabula Heracleensis*, *Helikon*, 15–16, 1975–76, 351–371.
- Lo Cascio (1976) = E. Lo Cascio, Mazzocchi e la questione della *Tabula Heracleensis*, in AA. VV., *Studi Lucani*, Galatina 1976, 77–107.
- Lo Cascio (1990) = E. Lo Cascio, Le professiones della *Tabula Heracleensis* e le procedure del *census* in età cesariana, *Athenaeum*, 78, 1990, 287–318.
- Lo Cascio (1997) = E. Lo Cascio, Le procedure di *recensus* dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma, in *La Rome impériale: démographie et logistique, Actes de la table ronde (Rome, 25 Mars 1994)* Roma 1997, 1–76.
- Mallon (1982) = J. Mallon, Los bronceos d'Osuna. Ensayo sobre la presentación material de la "Lex Coloniae Genetivae Iuliae" e Les Fragmenta de El Rubio et leur appartenence à la "lex Coloniae Genetivae Iuliae", in *L'écriture. Recueils d'études publiées de 1937 à 1981*, Paris 1982, 47–54 e 55–74.
- Mazzocchi (1754–55) = A. S. Mazzocchi, *In regii Herculanensis Musei aeneas tabulas Heracleenses Commentarii*, Neapoli 1754–1755.

- Mommsen (1905) = Th. Mommsen, *Lex Municipii Tarentini*, in *Gesammelte Schriften. I. Juristische Schriften*, Berlin 1905, pp. 146–161.
- Mommsen Staatsrecht = Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, Leipzig 1887–1888.
- Nicolet (1989) = C. Nicolet, *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'impero romano*, Roma–Bari 1989.
- Peyras, Maurin (1974) = J. Peyras, L. Maurin, *Ureu, municipium Uruensium. Recherches archéologiques et épigraphiques dans une cité inédite d'Afrique Proconsulaire*, Paris 1974.
- Roman Statutes = Roman Statutes*, edited by M. H. Crawford, I–II, London 1996.
- Roussel (1976) = D. Roussel, *Tribu et cité. Études sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archaïque et clanique*, “Annales littéraires de l'Université de Besançon”, 193, Paris 1976.
- Rüger (1972) = C. B. Rüger, Gallisch-Germanische Kurien, *Epigraphische Studien*, 9, 1972, 251–260.
- Sartori (1957) = F. Sartori, Le dodici tribù di Lilibeo, *Kokalos*, III, 1957, 38–60.
- Savigny (1850) = K. F. v. Savigny, Der römische Volksbeschluß der Tafel von Heraklea, *ZGR*, IX, 1838, 300–378; Nachträge zu früheren Arbeiten (I. Ius Italicum; II. Römische Steuerverfassung; III. Tafel von Heraklea), *ZGR*, XII, 1842, 1 ss. = *Vermischte Schriften* III, Berlin 1850, 279–412.
- Schönbauer (1952) = E. Schönbauer, Die Tafel von Heraklea in neuer Beleuchtung, *AAWW*, phil.-hist. Kl., 89, 1952, 109–132.
- Schönbauer (1954) = E. Schönbauer, Die Inschrift von Heraklea: ein Rätsel?, *RIDA*, 3° s., I, 1954, 373–434.
- Spagnuolo Vigorita (1992) = T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, La legislazione imperiale. Forme e orientamenti, in *Storia di Roma*, 2.3, Torino, 1992, 85–152.
- Spitzl (1984) = Th. Spitzl, *Lex Municipii Malacitani*, München 1984.
- Staveley (1972) = E. S. Staveley, Greek and Roman Voting and Elections, in *Aspects of Greek and Roman Life*, London 1972.
- Taylor (1966) = L. R. Taylor, *Roman Voting Assemblies*, Ann Arbor 1966.
- Thomas (1996) = Y. Thomas, “Origine” et “commune patrie”. *Étude de droit publique romain (89 av. J.-C.–212 ap. J.-C.)*, Roma 1996.
- Torelli (1971) = M. Torelli, Le Curiae di Leptis Magna, *QAL*, 6, 1971, 105–111.
- Torelli (1983) = M. Torelli, Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino, *Athenaeum*, 67, 1983, 252–257.
- Torelli (1984) = M. Torelli, *Tribuni plebis municipali?*, in *Sodalitas A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1397–1402.
- Van Minnen (1994) = P. Van Minnen, House to House Enquiries: An Interdisciplinary Approach to Roman Karanis, *ZPE*, 100, 1994, 227–251.
- Vittinghof (1991) = F. Vittinghof, Gesellschaft, in *Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, I, Stuttgart, 1991, 161–374.
- Vittinghof (1994) = F. Vittinghof, *Civitas Romana. Stadt und politisch-soziale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit*, Stuttgart, 1994.
- von Premerstein (1922) = A. von Premerstein, Die Tafel von Heraklea und die “Acta Caesaris”, *ZSS*, 43, 1922, 45–152.
- Weber (1925) = M. Weber, Agrarverhältnisse im Altertum, in *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1925 (trad. it. a cura di B. Spagnuolo Vigorita, *Storia Economica e Sociale dell'Antichità. I rapporti agrari*, Roma 1981).
- Weber (1972) = M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 5° ed, a cura di J. Winckelmann, Tübingen 1972 (trad. it. a cura di P. Rossi, *Economia e società*, Milano 1980).